



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI  | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO        | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | VINCI      | ANGELO RAFFAELE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1046/12  
depositato il 17/05/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006  
IVA/IRAP  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1046/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

04/12/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

257-1-13


PRONUNCIATA IL:

11-12-12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11-4-13

Il Segretario



MAZZATO

**FATTO:**

In data 17/05/2012, la sig.ra [REDACTED], rappresentata e difesa dal Dott. Vito Montanaro, depositava c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ricorso avverso avviso d'accertamento n° [REDACTED] notificato il 25/11/2011 dall'Agenzia delle Entrate e con il quale, ai sensi degli artt. 39 2° comma e 41/bis del DPR 600/73, si accertava induttivamente, il reddito complessivo per l'anno 2006 in €. 58.330,00, in precedenza non dichiarato per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, altresì ai fini IVA si accertava, ai sensi dell'art. 55 1° comma DPR 633/72, l'imposta dovuta in €19.741,00, ai fini IRAP, si accertava un valore della produzione in €. 6.545,00 ai sensi dell'art. 25 Digs. 446/97.

La ricorrente eccepiva in diritto:

- In via preliminare, la nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato (art. 42 comma 1 e 3 DPR 600/73). Per l'Ufficio, è legittimo far sottoscrivere l'accertamento a funzionario delegato dal Direttore (con esibizione dell'ordine di servizio).
- L'illegittimità dell'atto perché mancante della redazione del processo verbale di contestazione (previsto dall'art. 24 L. 4/29). Per l'Ufficio, la fattispecie non prevede la redazione del PVC, poiché sono state utilizzate indagini finanziarie e redditometro e non accessi nella sede della ricorrente.
- Illegittimità per carenza di motivazioni, in quanto le motivazioni addotte, si riducevano al semplice riferimento alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed all'avviso di rettifica emesso precedentemente per

cessione dell'azienda e già definito con versamento di quanto richiesto. Per l'Ufficio, la motivazione contenuta nell'avviso, doveva ritenersi sufficiente a consentire al contribuente, l'esercizio pieno del diritto di difesa, poiché conteneva il percorso logico-giuridico della pretesa tributaria.

La ricorrente eccepiva nel merito che l'Ufficio aveva erroneamente determinato i ricavi e quindi IRPEF, IVA e IRAP, sulla base:

- a) Del valore definitivo attribuito all'Azienda ceduta nel 2006 (con atto stipulato il 16/10/2006) e che aveva evidenziato €. 10.000,00 di Attrezzature, €. 15.500,00 di Avviamento, €. 3.000,00 di Merci c/Rimanenze Finali, quindi un valore di Cessione di complessive €. 28.500,00. L'Ufficio aveva elevato (con avviso di rettifica), il valore complessivo di Cessione da €. 28.500,00 ad €. 35.369,00, in conseguenza della rideterminazione dell'Avviamento da €. 15.500,00 dichiarate ad €. 22.369,00 accertate; valore accettato anche dalla ricorrente.
- b) Della percentuale di ricarico sul Costo del Venduto (39,04%), rilevato dalle medie del settore. Ma nel determinare il Costo del Venduto, la ricorrente evidenziava che erroneamente l'Ufficio, aveva valutato le Rimanenze Iniziali 2006, allo stesso valore delle Rimanenze Finali dell'anno 2005 (€. 84.000,00).  
In realtà, poiché a partire dall'01/01/2006 la ricorrente, con invio dichiarazione al Comune di Crispiano, aveva comunicato una vendita di liquidazione di tutte le merci in rimanenza, con sconto del 70% - 80% - 90%, l'Ufficio avrebbe dovuto determinare il valore delle Rimanenze Iniziali al netto di un

abbattimento medio dell'80% e pertanto, rideterminare il Costo del Venduto in €. 5.683,00, a cui doveva essere applicata una percentuale di ricarico del 39,04%. Si doveva determinare il maggior Reddito d'Impresa tenendo conto di costi totali per €. 19.024,00 e Ricavi totali per €. 62.190,00, con un risultato di complessive €. 43.166,00 da tassare.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo ed in subordine, la rideterminazione del Reddito tenendo conto delle eccezioni evidenziate.


In data 08/10/2012, la stessa Commissione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Il giorno 04/12/2012, si riunisce il Collegio della I Sezione della stessa Commissione, per la trattazione in pubblica udienza, del ricorso de quo.

Su invito del Presidente e previa scrupolosa analisi del contenuto degli atti presenti in fascicolo, il Giudice Relatore espone i fatti e le circostanze della controversia.

Successivamente intervengono i rappresentanti delle parti che si riportano al contenuto degli atti rispettivamente depositati.

Ancora ed in Camera di Consiglio, il Giudice Relatore evidenzia che degne di parziale accoglimento dovevano ritenersi le eccezioni mosse dalla ricorrente, in particolare per quanto attinente la determinazione del Costo del Venduto effettuata dall'Ufficio: si sarebbe dovuto tener conto, nella valutazione delle Rimanenze Iniziali dell'anno 2006, che le stesse, valutate in €. 84.000,00 dall'Ufficio, in realtà dovevano essere stimate €. 16.800,00 con abbattimento dell'80%, tenendo conto della "svendita totale" effettuata dalla ricorrente a partire dal 01/01/2006.



Di conseguenza, tutti i conteggi evidenziati dall'Ufficio per determinare i maggiori Ricavi ed il maggior Reddito da tassare, dovranno essere corretti tenendo conto del minor valore attribuito alle Rimanenze Iniziali 2006.

Tutte le altre eccezioni in diritto e nel merito, mosse dalla ricorrente, devono ritenersi superate, stante la dimostrazione fornita dall'Ufficio, della legittimità e correttezza del suo operato.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Taranto il 04/12/2012

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE RELATORE